

IVA

Illuminazione ed energia elettrica: aliquota Iva

di **EVOLUTION**

La norma che all'interno del decreto Iva contiene la disciplina sulle aliquote dell'imposta è l'articolo 16, D.P.R. 633/1972 che si struttura in 3 commi (il comma 4 è stato abrogato già dal 1997).

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa dell'aliquota Iva applicabile alla fornitura del servizio comunale di illuminazione elettrica e di energia elettrica alle parti comuni del condominio.

Con le **Risposte n. 3 e 4 del 5 dicembre 2018** l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all'aliquota Iva applicabile:

- al **servizio di illuminazione elettrica** con lampade votive gestito direttamente dai **Comuni**;
- alla **fornitura di energia elettrica** per il **funzionamento** delle **parti comuni** dei **condomini**.

Per quanto riguarda il **primo tema**, l'Agenzia ha osservato che:

- l'[articolo 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972](#), prescrive che *"Per gli enti indicati al n. 2) del secondo comma [Enti pubblici e privati, compresi i consorzi, le associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica e le società semplici NDR] che non abbiano per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali o agricole, si considerano effettuate nell'esercizio di imprese soltanto le cessioni di beni e le prestazioni di servizi fatte nell'esercizio di attività commerciali o agricole"*;
- successivo [comma 5](#) del citato articolo 4 elenca determinate categorie di cessioni di beni e prestazioni di servizi per le quali sussiste una presunzione assoluta di esercizio di attività d'impresa, ancorché tale attività venga esercitata da Enti pubblici, in particolare, tra i servizi indicati alla lettera b) si fa menzione dell'attività di **"erogazione di acqua e servizi di fognatura e depurazione, gas, energia elettrica e vapore"**;

- la **C.M. 8/1993**, richiamata nella [risoluzione 376/E/2002](#), ha chiarito che rientrano nel campo di applicazione dell'Iva i servizi concernenti la **manutenzione delle tombe, l'illuminazione elettrica** con lampade votive e in genere tutti gli altri servizi disciplinati da disposizioni di natura privatistica.

Alla luce di tutto ciò, ha concluso l'Agenzia, si deve ritenere che lo svolgimento del **servizio di illuminazione elettrica** con lampade votive da parte del Comune è **soggetto ad Iva** e, dunque, l'Ente locale è tenuto in quanto soggetto passivo a tutti gli **obblighi** previsti ai fini Iva in ordine alla fatturazione, registrazione, liquidazione, versamento e dichiarazione delle operazioni svolte in esercizio d'impresa o a esse equiparate.

Con riferimento alla **fornitura di energia elettrica** per il **funzionamento delle parti comuni dei condomini**, atteso che:

- il **numero 103) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. 633/1972**, prevede, fra l'altro, l'applicazione dell'aliquota Iva del 10% alla fornitura di “**energia elettrica per uso domestico**”;
- la [circolare 273/E/1998](#) ha chiarito che “**l'uso domestico non si realizza con la destinazione ad ambienti diversi da quelli familiari**”;
- la [risoluzione 150/E/2004](#) ha chiarito che “**l'uso domestico si realizza nelle somministrazioni rese nei confronti di soggetti che, in qualità di consumatori finali, impiegano l'energia elettrica o termica nella propria abitazione, a carattere familiare o in analoghe strutture a carattere collettivo e che non utilizzano l'energia nell'esercizio di imprese o per effettuare prestazioni di servizi rilevanti ai fini Iva, anche se in regime di esenzione**”. Quindi, il riferimento all'espressione “uso domestico” limita l'agevolazione alle sole ipotesi di impiego dell'energia nelle **abitazioni familiari** o in analoghe strutture a carattere collettivo caratterizzate dal requisito della “**residenzialità**”, con esclusione delle ipotesi in cui le medesime somministrazioni vengano erogate in strutture “non residenziali”, sia pubbliche che private;
- nel **condominio** la prestazione di **fornitura** di energia elettrica è **fatturata distintamente ad ogni unità immobiliare** (sia che abbia destinazione residenziale, sia che abbia destinazione diversa, come uffici, studi professionali, negozi) e la fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle **parti comuni** dei condomini è fatturata **direttamente allo stesso condominio**;

a detta dell'Agenzia, si deve ritenere che le **parti comuni dei condomini non soddisfino il requisito di uso domestico** previsto dalla citata norma ed interpretato dalle citate circolari come impiego per la **propria abitazione**.

Pertanto, la **fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento delle parti comuni dei condomini deve essere assoggettata all'aliquota ordinaria**.



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

Collegati su [Facebook](#) / [Twitter](#)